



# ISTITUTO COMPrensIVO Via AGNESI

Scuola dell'Infanzia "S. Maria" – Scuole Primarie "Via Agnesi" e "Via Diaz" – Scuola Secondaria di 1° grado "Pirotta"  
Cod. Ministero dell'Istruzione MBIC879001 - Cod. Fisc. 83010550156 – ic-agnesidesio.edu.it  
e.mail [mbic879001@istruzione.it](mailto:mbic879001@istruzione.it) – [mbic879001@pec.istruzione.it](mailto:mbic879001@pec.istruzione.it)  
Via Stadio, 13 - 20832 **DESIO** (MB) - Tel 0362/392314 Fax 0362/629863

Desio, 23 agosto 2021

Al Personale scolastico  
Docente e ATA  
E p.c.  
Al RSPP Arch. Lucchini  
Al MC Dr. Riballo  
Al RLS Ins. Busnelli  
RE e Sito  
dell'IC Via Agnesi

Oggetto: **Informativa avvio attività didattiche a.s. 2021/2022 – Disposizioni normative e legislative. Aggiornamenti: Circolare Ministero della Salute su certificazione esenzione vaccinale – Nota tecnica Ministero dell'Istruzione – Obbligo di Green Pass**

Si porta a conoscenza di tutto il personale scolastico degli aggiornamenti recenti di cui all'oggetto previsti dalla normativa vigente, a seguito del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 2021, per l'avvio delle attività lavorative dell'anno scolastico 2021/22.

Di seguito si elencano i documenti di riferimento con link per permetterne la lettura integrale fortemente raccomandata:

- ✓ [D.M. n. 257/2021](#) del MI *"Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022"*
- ✓ [Piano Scuola 2021/2022](#) *"Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione"* del MI con le indicazioni per la pianificazione delle attività scolastiche del prossimo anno scolastico che investono i diversi attori del complesso modo dell'istruzione, studenti, famiglie ed Enti Locali compresi. Nello spirito della c.d. Comunità Educante, si invitano tutti i soggetti in indirizzo a prenderne visione e a provvedere, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, nel rispetto dei tempi e dei modi ivi indicati.
- ✓ [D.L. 111/2021](#) *"Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"* col quale, tra le varie misure, è disposto che le **attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza**; è possibile ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa; **permangono le disposizioni previgenti per l'accesso all'area scolastica** (assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19); è **disposto l'obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie**; ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata; **dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione**

**verde Covid-19 (cd. Green Pass)**; per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste sanzioni sia nei confronti dei destinatari dell'obbligo che del soggetto tenuto alla verifica.

- ✓ [Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'a.s. 2021/2022](#)
- ✓ [Nota tecnica del MI sul decreto del 6 agosto 2021](#) con le modalità di attuazione del Green Pass
- ✓ La [Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021](#) avente come Oggetto: Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico

Precisazioni del DS in qualità di datore di lavoro per quanto riguarda il Green Pass (GP) o Certificazione Verde:

a) salvo che, in sede di conversione in legge, non subisca modifiche e/o integrazioni, il Decreto Legge n. 111 del 17 giugno 2021 è già operativo così come è stato pubblicato in G.U., pertanto, indipendentemente dalle valutazioni di merito, anche di carattere costituzionale o di rispetto delle norme europee, **a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (...)** deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19

Al riguardo si fa presente che nelle altre realtà della vita civile (es. ristoranti, teatri, mense, ecc.) è già operativo e sono in corso i relativi controlli ed emissione delle prescritte sanzioni amministrative per le violazioni. Potrebbero cambiare le modalità di verifica ma, salvo revoche, rimane l'obbligo di cui sopra.

Il Dirigente scolastico incaricherà specifico personale della scuola per la verifica del possesso del Green Pass da parte dei lavoratori. I nominativi del personale incaricato saranno comunicati con successiva circolare, così come le modalità di verifica.

Qualora il dipendente dichiarerà di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo:

- ♦ non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- ♦ risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico-economico;
- ♦ è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;
- ♦ a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "mancata presa di servizio" a legislazione e normativa vigente.

La [Nota tecnica del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021](#) con le modalità di attuazione del Green Pass chiarisce quanto segue:

*Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19" per tutto il personale scolastico".*

*La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde.*

b) La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:

- ♦ aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- ♦ aver completato il ciclo vaccinale;
- ♦ essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- ♦ essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Per scaricare il proprio GP consultare il sito <https://www.dgc.gov.it/web/>

Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l’emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido.

Rispetto alla gratuità dei tamponi per il personale scolastico si rimanda al [comunicato ufficiale del Ministero dell’Istruzione del 14/08/2021](#):

Il Ministero dell’Istruzione precisa che, nel Protocollo d’intesa siglato con le Organizzazioni sindacali, non è previsto un meccanismo di gratuità del tampone ai cosiddetti no-vax.

Il Protocollo prevede, invece, una corsia preferenziale per il personale che deve ancora vaccinarsi, dunque una intensificazione della campagna vaccinale. Il Protocollo, poi, ricalcando quanto disposto già oggi dalle norme vigenti, consente alle scuole, sulla base di un preventivo raccordo istituzionale con il Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, di “effettuare tamponi diagnostici al personale mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate”.

L’obiettivo è duplice: continuare a contrastare la pandemia, soprattutto attraverso la vaccinazione, e dare supporto ai più fragili, ovvero a chi non può vaccinarsi per particolari motivazioni che saranno ulteriormente indicate negli accordi con le Aziende Sanitarie Locali, in raccordo con il Ministero della Salute. Il Ministero lavorerà, a valle del Protocollo, per fornire tutte le necessarie specifiche alle scuole.

c) Con [circolare n. 35309 del 4 agosto 2021](#) il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è, a tutti gli effetti, utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del [decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105](#)” e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche”. (...) La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato [decreto-legge n. 105/2021](#), ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

d) la verifica del GP avviene tramite apposita app “VerificaC19” consultabile e scaricabile sul sito <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>

Come avviene la verifica:

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Il decreto-legge n. 111/2021 prevede che *“i dirigenti scolastici (...) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola.*

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali *“organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”*. Alla *“sanzione”*, che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione.

Poiché l’APP VerificaC19 è scaricabile da chiunque, si invitano i dipendenti a provvedere a scaricare/stampare il proprio GP e a verificarne la validità tramite l’APP anche da proprio dispositivo mobile.

Il Dirigente scolastico incaricherà specifico personale della scuola per la verifica del possesso del Green Pass da parte dei lavoratori.

I nominativi del personale incaricato alla verifica della certificazione verde saranno comunicati con successiva circolare, così come le modalità di verifica.

Infine, si precisa che la presente Amministrazione provvederà a modifiche e/o integrazioni di quanto sopra riportato qualora intervenissero successivi atti da parte del Legislatore.

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Signorini

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse